Intestazione banca, assicurazione o società di intermediazione finanziaria

Alla

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale cultura e sport

Via Milano, 19

34132 Trieste

cultura@certregione.fvg.it

PREMESSO

1. che in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità “Contraente”) con sede legale in[[1]](#endnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ha presentato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -Direzione centrale cultura e sport (in seguito indicata per brevità “Regione”) domanda di sovvenzione a valere sul Bando approvato con DGR 804/2023 (e ss.mm.ii.) “*PR FESR 2021-2027 – a3.4.2 Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative"* per la realizzazione del progetto identificato con prat. n. 2023/\_\_\_\_\_;
2. che in relazione alla citata domanda, con decreto di approvazione della graduatoria prot. n. 61554/GRFVG del 15/12/2023 è stata assegnata alla suddetta impresa una sovvenzione di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in lettere: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);
3. che la disciplina di riferimento prevede che le sovvenzioni possono essere liquidate in via anticipata di un importo corrispondente al 70% della sovvenzione concessa, previa trasmissione via PEC di una comunicazione e di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi della legge regionale 7/2000;
4. che la fideiussione può essere prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza;
5. che l’articolo 4 della legge regionale 3/1995 dispone che le fideiussioni prestate ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del Codice Civile, a garanzia di obbligazioni assunte da terzi nei confronti della Regione, devono prevedere, comunque, l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
6. che il Contraente intende ottenere l’erogazione anticipata del 70% della sovvenzione concessa, prestando garanzia fideiussoria di importo almeno pari alla somma da erogare a favore della Regione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta banca (o società) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità “Società”), con sede legale in1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si costituisce fideiussore nell’interesse e per conto del Contraente ed a favore della Regione, fino alla concorrenza di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in lettere: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), corrispondente al 70% della sovvenzione concessa, oltre agli interessi calcolati con le modalità di cui all’articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni, a garanzia della restituzione dell’anticipazione concessa in tutti i casi in cui la medesima debba essere resa.

La sottoscritta Società rappresentata come sopra:

1. si obbliga solidalmente, irrevocabilmente ed incondizionatamente, in tutti i casi in cui il Contraente vi sia tenuto, in particolare nel caso di mancata realizzazione o di parziale realizzazione del progetto oggetto della sovvenzione e/o in caso di inosservanza delle prescrizioni riportate nelle leggi, regolamenti e bandi nazionali, regionali e comunitari che disciplinano l’attuazione del PR FESR 2021-2027, a rifondere alla Regione la somma erogata e oggetto di revoca totale o parziale, nel limite di cui sopra e con i relativi interessi;
2. si obbliga ad effettuare la restituzione di cui al punto 1 a prima e semplice richiesta scritta di escussione formulata dalla Regione con PEC, con specificazione dell’inadempienza riscontrata, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
3. prende atto che l’ammontare del rimborso sarà automaticamente aumentato degli interessi calcolati con le modalità di cui all’articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
4. prende atto inoltre che alla Regione non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della Società, in deroga all’articolo 1945 cod. civ., ciò anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente assegnatario della sovvenzione o da altri soggetti comunque interessati, nonché nel caso in cui il Contraente stesso si trovi in stato di scioglimento, di liquidazione o sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali;
5. precisa che la presente garanzia ha validità fino all’approvazione della rendicontazione del progetto finanziato, secondo i termini indicati dagli articoli 24 e 25 del Bando, a seguito della quale sarà confermato lo svincolo della garanzia mediante specifica comunicazione via PEC. Per il caso di eventuali proroghe concesse al Contraente sulla durata del progetto e/o di eventuali aggravi/sospensioni istruttorie che dovessero posticipare l’adozione dell’atto di approvazione della rendicontazione predetto, la garanzia si intende automaticamente prorogata fino alla data in cui la Regione, a suo insindacabile giudizio, non ne abbia disposto l’escussione oppure non ne abbia disposto lo svincolo che avverrà mediante specifica comunicazione via PEC;
6. prende atto che la garanzia verrà svincolata solo qualora, ad insindacabile giudizio della Regione, non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale della sovvenzione e contemporaneamente sussistano tutte le condizioni, anche formali, di erogazione della sovvenzione stessa per una somma non inferiore a quella garantita in linea capitale;
7. presta e costituisce la presente fideiussione, con formale ed espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 cod. civ., intendendo restare obbligata in solido con il Contraente assegnatario della sovvenzione;
8. rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’articolo 1957 cod. civ., nonché al “beneficium ordinis”, potendo quindi la Regione rivolgersi indistintamente e indifferentemente per prima alla Società o alla Contraente a sua scelta;
9. accetta che il mancato pagamento del premio di supplemento/commissione applicata quale onere a carico del Contraente, non potrà essere opposto in alcun caso alla Regione;
10. accetta che ogni eventuale spesa connessa alla redazione del presente atto è a carico della Società/Contraente;
11. accetta che per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro di Trieste.

Luogo e data

PER LA SOCIETÀ

FIRMATO DIGITALMENTE DA

Nome e cognome

1. Indicare l’indirizzo completo. [↑](#endnote-ref-1)